COMMISSIONE VI

FINANZE

120.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO D'ACQUISTO

INDICE

PAG.	PAG.
Sostituzioni:	Pellicanò Gerolamo (gruppo repubblicano) 20, 26
D'Acquisto Mario, Presidente 3	Piro Franco (gruppo misto) 22, 25, 26, 27
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	Usellini Mario (gruppo DC), Relatore 3, 20, 25 Visco Vincenzo (gruppo sinistra indipendente)
Senatori Berlanda ed altri: Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e di obbligazioni (Approvata dal Senato) (2889) 3	Votazione nominale: D'Acquisto Mario, Presidente
D'Acquisto Mario, <i>Presidente</i>	Comunicazioni del presidente:
Bellocchio Antonio (gruppo comunista- PDS) 18, 27, 28	D'Acquisto Mario, <i>Presidente</i>
Caradonna Giulio (gruppo MSI-destra na-	PDS)29
zionale) 26	Usellini Mario (gruppo DC), Relatore 29
Carli Guido, Ministro del tesoro	Visco Vincenzo (gruppo sinistra indipen-
D'Amato Carlo (gruppo PSI)	dente) 30



La seduta comincia alle 14,30.

RENATO RAVASIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Alpini, Borgoglio, Bruzzani, Dell'Unto, Di Pietro, Galli, Gei, Grillo Salvatore, Monello, Pavoni e Trabacchini sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Caradonna, Ferrari Marte, Felissari, Tognoli, Calvanese, Campagnoli, Saretta, Pellicanò, Montanari Fornari, Artioli e Prandini, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento.

Discussione della proposta di legge senatori Berlanda ed altri: Disciplina delle offerte pubbliche e di azioni e di obbligazioni (Approvata dal Senato) (2889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Berlanda, Aliverti, Beorchia, Colombo, De Cinque, Favilla, Leonardi, Patriarca, Ruffino, Santalco, Triglia, Abis, Guzzetti, Fontana Elio, Lombardi, Zecchino, Mora, Perugini, Rezzonico, Rebecchini, Vercesi, Pinto, Di Lembo, Donato, Mazzola, Melotto, Golfari, Bausi, Acquarone e Azzaretti: « Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e di obbligazioni », già approvata dal Senato nella seduta del 15 giugno 1988.

Il relatore, onorevole Usellini, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO USELLINI, Relatore. Signor presidente, sulla base delle intese intervenute, ritengo possa essere approvato il timo comma, del codice civile.

testo elaborato in sede referente, per i primi 36 articoli. Preannuncio quindi che ritiro i miei emendamenti a tali articoli, invitando gli altri presentatori a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dei primi 36 articoli nel testo adottato in sede referente, che risultano del seguente tenore:

CAPO I

OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA E DI SOTTOSCRIZIONE

ART. 1.

- 1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in sottoscrizione di valori mobiliari (quali azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di acquisire diritti di voto, di seguito denominati « titoli », mediante offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, devono osservare le norme contenute nel presente Capo.
- 2. Costituiscono offerte al pubblico tutte quelle aventi per oggetto titoli già emessi (offerta pubblica di vendita) ovvero di nuova emissione (offerta pubblica di sottoscrizione), anche in funzione della quotazione di borsa. Non costituiscono offerte pubbliche di sottoscrizione quelle effettuate ai sensi dell'articolo 2441, settimo comma, del codice civile.

ART. 2.

- 1. Il prezzo unitario dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento di qualsiasi tipo è unico e non è modificabile nel corso dell'offerta.
- 2. Nel caso di offerta in borsa o al mercato ristretto il prezzo minimo e l'eventuale prezzo massimo d'asta non possono essere modificati.

ART. 3.

- 1. L'offerente, al momento della comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, dell'intenzione di procedere all'offerta di vendita, deve essere titolare e avere la piena disponibilità delle azioni o delle obbligazioni. I titoli oggetto dell'offerta di vendita dovranno essere depositati per tutta la durata della stessa presso l'Istituto per la custodia e la amministrazione accentrata di valori mobiliari (Monte titoli S.p.a.), o presso una azienda o istituto di credito, o presso un agente di cambio.
- 2. I titoli dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente o del sottoscrittore al più presto e comunque, dopo la chiusura dell'offerta, entro venti giorni dalla data di effettivo ricevimento delle offerte.
- 3. Nei casi di offerta in borsa o nel mercato ristretto, le scadenze tecniche dell'offerta sono stabilite dalla CONSOB, sentito il Comitato direttivo degli agenti di cambio delle borse valori o il Comitato del mercato ristretto dove i titoli vengono offerti.
- 4. La chiusura anticipata dell'offerta non è consentita prima che siano decorsi due giorni.

ART. 4.

1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo of-

- ferto, l'offerta non decade, salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facoltà, da esercitare, previa comunicazione alla CONSOB, con avviso pubblico, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta.
- 2. Il periodo di offerta può essere prolungato.
- 3. Ogni investitore non può sottoscrivere l'offerta pubblica presso più di un membro del consorzio di collocamento.
- 4. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale. A ciascun investitore non possono essere attribuiti quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel prospetto. Criteri aggiuntivi di riparto che tengano conto di tale esigenza e di quella di assicurare la massima diffusione del titolo possono essere determinati con apposito regolamento della CONSOB. Purché preventivamente indicati, i criteri di riparto così individuati possono essere applicati alle quote sottoscritte a fermo da ciascun membro del consorzio di collocamento, isolatamente considerate.
- 5. Nei limiti consentiti dal regolamento di cui all'articolo 5, le offerte pubbliche possono essere rivolte a determinate categorie di investitori, purché sufficientemente ampie. Nel caso di offerte finalizzate alle quotazioni in borsa, la percentuale da destinare indistintamente al pubblico sarà stabilita in via generale dalla CONSOB, tenendo conto del loro ammontare.

ART. 5.

1. Per quanto non diversamente previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la CONSOB delibera un apposito regolamento riguardante il procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione. anche fina-

lizzata alla quotazione in borsa, nonché l'oggetto e le modalità di emissione dei pareri degli organi locali di borsa, previsti per l'ammissione alla quotazione dei titoli.

ART. 6.

- 1. L'offerente, durante il periodo dell'offerta, può emettere ulteriori avvisi e comunicati solo se autorizzato dalla CON-SOB.
- 2. Le accettazioni sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni. Non sono ammesse accettazioni per persona da nominare.
- 3. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla CONSOB e, a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico nonché, ove si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Comitato del mercato ristretto.
- 4. La CONSOB, con apposito regolamento, determina le regole che le società offerenti, le società del gruppo ed i membri del consorzio di collocamento devono osservare nell'operare sul mercato secondario dei titoli oggetto del collocamento nel periodo dell'offerta ed in quelli precedenti e susseguenti al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni.

ART. 7.

1. Durante la pendenza dell'offerta di sottoscrizione, la società emittente e le sue controllate non possono compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio capitale e del proprio patrimonio. La società i cui titoli formano oggetto dell'offerta e le sue controllate devono astenersi dal compiere tali atti durante l'offerta di vendita promossa da terzi. Tuttavia, al fine di garantire la tutela del patrimonio sociale, la CONSOB può autorizzare, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, il compimento degli atti di cui al presente comma.

2. Durante la pendenza dell'offerta di vendita, l'offerente deve esercitare i propri diritti sociali in modo da non modificare la consistenza del capitale e del patrimonio della società i cui titoli formano oggetto dell'offerta, né stipulare o modificare, a pena di nullità, accordi circa l'esercizio del proprio diritto di voto. A pena di nullità degli stessi devono essere resi noti gli accordi già esistenti.

ART. 8.

- 1. La CONSOB deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo, nel citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, o nei regolamenti da essa emanati; in conseguenza di tali violazioni, può, in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta.
- 2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo e nei regolamenti emanati dalla CONSOB, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quinto all'intero valore totale dell'operazione.
- 3. Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB.

CAPO II

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

ART. 9.

1. Costituiscono offerte al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, e sono soggette alle norme contenute nel presente Capo, tutte quelle

aventi per oggetto l'acquisto e lo scambio di valori mobiliari quotati in borsa one-goziati nel mercato ristretto (quali azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di acquisire diritti di voto, di seguito denominati « titoli ».

2. L'offerta può essere destinata ad acquisire titoli contro corrispettivo in denaro (offerta pubblica d'acquisto), contro corrispettivo formato da altri titoli (offerta pubblica di scambio), ovvero contro titoli e denaro (offerta pubblica di acquisto e di scambio).

ART. 10.

- 1. Chiunque intenda acquisire direttamente o indirettamente, per il tramite di interposta persona o di società fiduciaria ovvero attraverso la partecipazione a sindacati di voto, il controllo di una società quotata in borsa o ammessa alle negoziazioni nel mercato ristretto deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto relativamente alle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società. nonché, ove emessi, ai titoli convertibili in azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della stessa società o rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare le medesime azioni. L'offerta deve riguardare almeno un ammontare di titoli che consenta complessivamente di acquisire il controllo della società, fermo restando il quantitativo minimo prescritto dall'articolo 18, comma 1.
- 2. Ai fini del presente articolo il controllo si realizza attraverso una partecipazione che consenta di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero di esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea, anche tramite interposta persona, società fiduciaria, o attraverso partecipazione a sindacati di voto.
- 3. Qualora non sia possibile individuare uno o più azionisti di controllo ai sensi del comma 2, l'obbligo di cui al comma 1 sussiste quando s'intende acquisire direttamente o indirettamente, tra-

- mite interposta persona o la partecipazione a sindacati di voto, una partecipazione non inferiore a quella posseduta direttamente o indirettamente, per il tramite di interposta persona o di società fiduciaria, dall'azionista ovvero, nel caso in cui esistano sindacati di voto, dagli azionisti in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. In tali casi la CONSOB, in base alle informazioni di cui è destinataria, rende periodicamente noto, per ogni società, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di cui al presente comma.
- 4. Ogni accordo tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e al trasferimento delle stesse deve essere comunicato alla CONSOB entro quarantotto ore dalla data di stipulazione.
- 5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione di cui al comma 4 non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile qualora i voti inerenti alle predette azioni siano stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza richiesta. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
- 6. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 32.
- 7. Chiunque abbia comunque acquisito un ammontare di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari alla metà delle partecipazioni previste nei commi 2 e 3 non può acquisire, nell'arco di dodici mesi, ulteriori azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria in misura eccedente il quinto dei titoli posseduti e comunque il 2 per cento del capitale sociale se non mediante offerta pubblica di acquisto. L'obbligo di offerta

pubblica di acquisto in ogni caso non sussiste qualora un'unica società detenga direttamente il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile e la maggioranza del capitale sociale.

- 8. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 7, l'ammontare delle partecipazioni previste ai commi 2, 3 e 7 può essere raggiunto e superato anche tramite acquisti effettuati al di fuori della borsa o del mercato ristretto, ovvero tramite l'esercizio di diritti su titoli convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o su titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni, a condizione che l'acquirente promuova, entro trenta giorni dalla data dell'acquisto anche fuori dei predetti mercati regolamentati che ha determinato il superamento dell'ammontare medesimo, un'offerta pubblica di acquisto per un quantitativo di titoli non inferiore a quello acquistato e per un prezzo non inferiore alla media ponderata dei prezzi di acquisto. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considera come un unico acquisto la somma degli acquisti singolarmente inferiori al 2 per cento compiuti per un ammontare pari o superiore a tale percentuale nell'arco dei dodici mesi.
- 9. Chi, direttamente o indirettamente, abbia acquisito, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 il controllo di una società quotata nei merregolamentati deve cati promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli, alle condizioni anche di prezzo stabilite dalla CONSOB, quando il flottante è inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla CONSOB con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della relativa comunicazione.
- 10. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 7 e 8 non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile qualora il voto dei soci che avrebbero dovuto

astenersi sia stato determinante ai fini del raggiungimento della necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB, e per le banche e le assicurazioni, rispettivamente, anche dalla Banca d'Italia e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali a norma del presente comma non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In caso di violazione della disposizione di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 32.

- 11. La partecipazione azionaria acquisita in violazione dei commi 1, 3, 7 e 8 deve essere alienata entro dodici mesi. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un ventesimo a un decimo del valore dei titoli per i quali deve essere promossa un'offerta pubblica di acquisto.
- 12. L'acquisizione del controllo di una società quotata nei mercati regolamentati derivante da operazioni effettuate tra società direttamente legate da rapporto di controllo ovvero direttamente controllate da una stessa e unica società, ai sensi del numero 1), comma 1, dell'articolo 2359 del codice civile, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8.

ART. 11.

- 1. Il primo comma dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- « Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società

con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta »...

ART. 12.

- 1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi dell'articolo 2357 e dell'articolo 2357-bis, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società le cui azioni sono quotate in borsa, devono essere effettuati in borsa alla chiamata di chiusura.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate in borsa effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.
- 3. Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le pene previste dall'articolo 2630, primo comma, del codice civile.
- 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente e ai medesimi assegnate a norma dell'articolo 2349 del codice civile o da essi sottoscritte a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2441 dello stesso codice.
- 5. All'articolo 4, primo comma, n. 2), del citato decreto-legge n. 95 del 1974,

convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché, nel medesimo termine, le proposte di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di azioni proprie ».

ART. 13.

1. I soci di una società le cui azioni sono quotate in borsa, che siano dissenzienti dalla deliberazione riguardante la fusione mediante costituzione di una società nuova ovvero incorporazione in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, hanno diritto di recedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del codice civile.

ART. 14.

- 1. Il soggetto o i soggetti che intendono o devono effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono tenuti a comunicare alla CONSOB:
- a) il nome dei soggetti partecipanti all'operazione;
- b) le categorie e i quantitativi dei titoli oggetto dell'offerta;
- c) il quantitativo minimo di accettazione, perché l'offerta diventi irrevocabile;
- d) il numero dei titoli da loro posseduti anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da società controllate;
- e) il corrispettivo unitario per titoli e la sua giustificazione;
- f) le date e le modalità del pagamento del corrispettivo e le garanzie di esatto adempimento;
- g) le motivazioni dell'offerta e i programmi futuri dell'acquirente;
- h) informazioni sulle operazioni poste in essere dagli offerenti sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni;

- *i*) eventuali accordi tra offerenti ed azionisti o amministratori della società emittente dei titoli oggetto dell'offerta;
 - l) i compensi degli intermediari;
- m) se l'offerta è stata comunicata alla società emittente dei titoli oggetto dell'offerta;
- n) la durata dell'offerta, determinata ai sensi dell'articolo 20;
- o) i criteri del riparto proporzionale relativi alle ipotesi in cui le accettazioni complessive dell'offerta siano superiori al quantitativo richiesto.

ART. 15.

- 1. La CONSOB determina in via generale e, all'occorrenza, per i casi particolari:
- a) le informazioni che debbono essere rese pubbliche in sede di pubblicazione dell'offerta, le modalità di pubblicazione di questa e le garanzie di adempimento dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo offerto;
- b) le procedure e le modalità da seguire per divulgare, in pendenza dell'offerta, avvisi e comunicati diversi dal documento di offerta:
- c) le modalità di pubblicazione dei risultati dell'offerta;
- d) i requisiti e le modalità da osservare per le modificazioni dell'offerta.
- 2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, la CONSOB determina e fa conoscere all'offerente, ad eventuale integrazione o modificazione delle prescrizioni date in via generale, le particolari informazioni da fornire in sede di pubblicazione dell'offerta, le particolari modalità di pubblicazione della stessa e le particolari garanzie da prestare. Intervenuta la pronuncia della CONSOB o decorso il termine senza che la CONSOB si sia pronunciata, l'offerta può essere pubblicata.

- 3. Dalla data di pubblicazione del documento di offerta, la CONSOB può disporre la sospensione della contrattazione dei titoli oggetto dell'offerta, o la modificazione delle modalità della contrattazione stessa.
- 4. Dalla stessa data di cui al comma 3 non possono aver luogo offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione che abbiano per oggetto i titoli emessi dalla società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

ART. 16.

- 1. Qualora l'offerente in pendenza dell'offerta, anche attraverso contratti a termine scadenti oltre la data di scadenza dell'offerta, acquisti ad un prezzo più alto di quello fissato per l'offerta titoli oggetto della stessa, dovrà corrispondere, a chi ha accettato l'offerta, la differenza.
- 2. Dopo la pubblicazione del prospetto informativo e per tutta la durata dell'offerta è fatto divieto alla società emittente dei titoli che ne formano oggetto di deliberare modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
- 3. Le deliberazioni prese in violazione del comma 2 sono nulle.
- 4. Gli amministratori devono astenersi dal compiere operazioni che possano modificare in maniera significativa l'attivo o il passivo della società o che li inducano ad assumere impegni senza contropartita.
- 5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche all'offerente, se si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e se i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.
- 6. È fatto divieto all'offerente di effettuare, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta, una nuova offerta pubblica sugli stessi titoli, salvo che si tratti di opposizione ad un'offerta fatta da un terzo sugli stessi titoli.

ART. 17.

- 1. L'offerta pubblica è irrevocabile.
- 2. Ogni clausola contraria è nulla.

3. L'offerta può tuttavia essere condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo.

ART. 18.

- 1. L'offerta, salvo quanto previsto nell'articolo 10, deve riguardare un quantitativo di titoli idoneo a consentire l'acquisizioné di una partecipazione minima del 10 per cento del capitale sociale o del prestito obbligazionario della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta, qualunque sia il numero di titoli dei quali l'offerente abbia già la proprietà, il possesso, l'usufrutto o il pegno.
- 2. È nulla l'offerta pubblica rivolta all'acquisto di una percentuale di titoli inferiore a quelle indicate nel comma 1.

ART. 19.

- 1. L'offerta pubblica può riguardare qualsiasi categoria di azioni.
- 2. L'offerta deve essere rivolta a parità di condizioni a tutti gli azionisti di una stessa categoria, o a tutti i titolari di obbligazioni convertibili della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.
- 3. Se vi sono più categorie di titoli, l'offerta può essere limitata solo ad una o ad alcune categorie, salvo il disposto dell'articolo 18.

ART. 20.

- 1. L'offerta pubblica deve avere una durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni non festivi, salvo il disposto dell'articolo 25 in caso di offerte concorrenti.
- 2. La durata e il termine dell'offerta devono essere concordati con la CONSOB, in relazione al calendario di borsa.
- 3. Se i titoli depositati al termine della scadenza dell'offerta non raggiungono il quantitativo richiesto, l'offerta è priva di efficacia. L'offerente può tuttavia riservarsi, al momento della pubblicazione dell'offerta, un termine non supe-

- riore a cinque giorni, decorrente dalla pubblicazione dei risultati dell'offerta, per dichiarare se intende acquistare ugualmente titoli depositati alle condizioni dell'offerta.
- 4. Allorquando le accettazioni ricevute a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto o di scambio si riferiscono ad un numero o ad una percentuale di titoli superiori a quelli indicati nel documento di offerta e allorquando l'offerente non è disposto ad acquistare tutti i titoli per i quali è stata accettata l'offerta, egli è tenuto ad acquistare da ciascun destinatario che ha accettato l'offerta la stessa proporzione di titoli.

ART. 21.

- 1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società o ente offerente e della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta devono dichiarare per iscritto alla CONSOB i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti nel giorno in cui l'offerta è stata resa pubblica, specificando quelli acquistati nei sei mesi precedenti.
- 2. Durante il periodo di efficacia dell'offerta, i soggetti di cui al comma 1 non possono alienare i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica. Se è convenuto un corrispettivo superiore la clausola è nulla e il corrispettivo è dovuto soltanto nella misura corrispondente a quella dell'offerta.

ART. 22.

- 1. Il corrispettivo offerto può essere aumentato una sola volta a condizione che tale aumento non sia inferiore al 5 per cento.
- 2. L'offerta di aumento deve indicare gli strumenti finanziari messi a disposizione per l'aumento stesso e deve essere sottoscritta dai soggetti abilitati che garantiscono il relativo adempimento.

- 3. L'offerta di aumento deve essere pubblicata nelle stesse forme previste per l'offerta originaria.
- 4. L'offerta di aumento è priva di efficacia se non è pubblicata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine dell'offerta o, se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, prima del terzo giorno di borsa o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa.
- 5. L'aumento del corrispettivo si estende di diritto a tutti i titoli già depositati.

ART. 23.

- 1. È consentita la pubblicazione di offerte concorrenti con quella originaria nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. L'offerta concorrente è priva di efficacia se non è pubblicata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dell'offerta originaria o, se si tratta di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, prima del quinto giorno di borsa aperta o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa.
- 3. L'offerta concorrente può essere effettuata, anche se rivolta all'acquisto di un quantitativo di titoli inferiore a quello dell'offerta originaria, a condizione che il corrispettivo globale offerto risulti superiore a quello dell'offerta originaria.
- 4. L'offerta concorrente può essere effettuata soltanto se il corrispettivo unitario offerto sia superiore almeno del 5 per cento rispetto al corrispettivo dell'offerta originaria.

ART. 24.

1. Dal giorno di pubblicazione dell'offerta concorrente tutte le accettazioni relative all'offerta originaria sono revocabili.

ART. 25.

- 1. Nell'ipotesi di pubblicazione di una o più offerte concorrenti, il termine di durata delle offerte è, per tutte, quello dell'ultima offerta.
- 2. Entro tre giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, l'offerente originario ha facoltà di pubblicare, nelle stesse forme, una dichiarazione con la quale mantiene inalterato il termine originario.

ART. 26.

- 1. Nel caso in cui sia stata pubblicata un'offerta concorrente e il quantitativo richiesto dall'offerente originario sia inferiore a quello richiesto dal concorrente, il primo può aumentare il corrispettivo offerto a condizione che il quantitativo da lui richiesto sia elevato almeno alla stessa misura di quello richiesto dal concorrente.
- 2. L'offerta di aumento è disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 22.
- 3. Dal giorno della pubblicazione dell'offerta di aumento, tutte le accettazioni relative all'offerta concorrente sono revocabili.

ART. 27.

- 1. Prima della pubblicazione dell'offerta è fatto divieto a chiunque di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie relative all'offerta.
- 2. Nel periodo che intercorre fra la comunicazione alla CONSOB e la pubblicazione del prospetto informativo è fatto divieto alla società offerente di acquistare titoli della società oggetto dell'offerta.
- 3. Dopo la pubblicazione dell'offerta, la società i cui titoli sono oggetto della stessa ha facoltà di pubblicare un comunicato nel quale sia esposto ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta, nonché la propria valutazione al riguardo. Il testo di tale comunicato deve

essere approvato dalla CONSOB in relazione alla sufficienza delle informazioni fornite.

- 4. Dopo la pubblicazione dell'offerta e per tutta la durata di questa è fatto divieto di effettuare contrattazioni, anche per interposta perna, dei titoli oggetto della medesima:
- a) all'offerente, alle società che lo controllano, che ne sono controllate o che sono sottoposte a comune controllo, anche attraverso patti di sindacato, o che sono con esso collegate, e al mandatario eventualmente designato dall'offerente;
- b) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera a);
- c) alla società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, nonché alle società controllanti, controllate, o che sono sottoposte a comune controllo, anche attraverso patti di sindacato, o collegate;
- d) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera c).
- 5. La disposizione del comma 4 si applica alle contrattazioni sui titoli oggetto dell'offerta effettuate per proprio conto dagli istituti bancari che hanno garantito l'adempimento dell'offerente.

ART. 28.

- 1. Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, salvo quanto disposto dagli articoli 24 e 26, comma 3.
- 2. Ogni clausola contraria all'irrevocabilità si considera non apposta.
- 3. Le accettazioni devono pervenire alle persone e agli enti indicati nella pubblicazione dell'offerta entro il termine stabilito. Esse sono efficaci soltanto se sono accompagnate dal deposito dei titoli.
- 4. Le persone e gli enti incaricati di ricevere le accettazioni devono comunicare giornalmente, per la loro pubblicazione, i dati relativi ai titoli depositati al

Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori o al Comitato del mercato ristretto in cui i titoli oggetto dell'offerta sono quotati, o alla CONSOB negli altri casi.

ART. 29.

- 1. La CONSOB deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo e nel citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conseguenza di ciò può, in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta.
- 2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo relative alle modalità di pubblicazione o di svolgimento dell'offerta, e dei regolamenti emanati dalla CONSOB, è punita, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quinto all'intero valore totale dell'operazione.
- 3. Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB.

ART. 30.

1. Chiunque divulghi notizie concernenti una offerta pubblica d'acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili prima che l'offerta stessa sia stata pubblicata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10 milioni a 30 milioni di lire.

ART. 31.

1. L'offerente o, se si tratta di società o altro ente, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci dell'ente offerente nonché gli amministratori, i direttori generali e i sindaci delle società control-

lanti, controllate o collegate con l'offerente, i quali effettuino, anche per interposta persona, contrattazioni sui titoli dell'offerta dalla pubblicazione di questa fino alla sua scadenza, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

ART. 32.

- 1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di una offerta pubblica, i quali non dichiarino per iscritto alla CONSOB, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, i titoli oggetto di questa da loro posseduti nel giorno della pubblicazione dell'offerta stessa sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 milioni a 100 milioni di lire.
- 2. La sanzione amministrativa è ridotta della metà se la dichiarazione di cui al comma 1 perviene alla CONSOB entro la data di scadenza dell'offerta pubblica.

ART. 33.

1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica i quali, durante il periodo di efficacia dell'offerta medesima, abbiano alienato i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

ART. 34.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché l'offerente stesso, se è persona fisica, i quali abbiano effettuato contrattazioni anche per interposta persona

sui titoli che formano oggetto dell'offerta pubblica d'acquisto o di scambio nei sei mesi anteriori alla pubblicazione di questa, e non ne abbiano dato notizia alla CONSOB, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

ART. 35.

- 1. Gli amministratori della società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, i quali durante il periodo di efficacia dell'offerta stessa compiono atti di cui all'articolo 16, comma 4, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli amministratori della società e dell'ente offerente quando si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.

ART. 36.

1. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale e l'applicazione delle pene indicate agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per la durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni dell'articolo 290 del codice di procedura penale.

A questi articoli risultano presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, le parole le offerte in opzione ai soci di azioni provenienti da aumento del capitale e le offerte in borsa dei diritti di opzione non esercitati dai soci.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole l'offerta non decade con le seguenti l'offerta decade; conseguentemente, dopo le parole salvo che l'offerente aggiungere le seguenti, in conformità alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 2439 del codice civile e sostituire le parole di ritirare l'offerta con le seguenti di mantenere l'offerta.

4. 2.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le parole per non più di 10 giorni.

4. 1.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le parole purché accompagnati da contestuale e adeguata informativa al pubblico.

7. 1.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole circa l'esercizio del proprio diritto di voto con le seguenti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e al trasferimento delle stesse.

7. 2.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

All'articolo 7, comma 2, aggiungere, in fine, il periodo Le società i cui titoli formano oggetto dell'offerta, le sue controllate e le sue collegate, devono astenersi dal compiere atti amministrativi e gestionali destinati a pregiudicare la situazione della società interessata ad esclusivo danno di chi ha promosso l'offerta di acquisto.

7. 3.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala. Romani.

All'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto.

9. 1.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole negoziati nel mercato ristretto aggiungere le seguenti o comunque abitualmente e largamente negoziati.

9. 2.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da relativamente alle azioni fino alla fine del periodo, con le seguenti relativamente ai titoli della società con diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria. 10. 10.

Il Relatore.

All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da fermo restando fino alla fine, con le seguenti ma comunque non inferiore al 10 per cento dei titoli con diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria.

10. 11.

Il Relatore.

All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole a sindacati di voto con le seguenti ad accordi in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e al trasferimento delle stesse.

10. 5.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole sindacati di voto con le seguenti accordi in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e al trasferimento delle stesse.

10. 1.

Bellocchio, Di Pietro, Romani, Umidi Sala.

All'articolo 10, comma 3, dopo le parole nell'assemblea ordinaria, aggiungere le seguenti e secondo i criteri deliberati dal Ministero del tesoro e comunicati entro 10 giorni al Parlamento rende periodicamente noto, in base e sopprimere le parole in tali casi la Consob.

10. 6.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

All'articolo 10, comma 7, primo periodo, sostituire la parola azioni con la seguente titoli; e sostituire la parola pari con le seguenti non inferiore; secondo periodo, sostituire le parole qualora un'unica società con le seguenti per la società che.

10. 12.

Il Relatore.

All'articolo 10, comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

* 10. 7.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

All'articolo 10, comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

* 10. 19.

Visco.

All'articolo 10, sopprimere il comma 8. 10. 8.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

All'articolo 10, comma 8, sopprimere le parole da anche fino a ovvero; conseguentemente sopprimere il comma 9.

10. 9.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala Romani All'articolo 10, comma 8, sostituire le parole da entro trenta giorni fino alla fine con le seguenti entro quarantotto ore dalla data in cui è stato raggiunto o superato l'ammontare delle partecipazioni di cui ai commi 2, 3 e 7 un'offerta pubblica di acquisto per un quantitativo di titoli non inferiore a quello acquistato e comunque non inferiore al 10 e non superiore al 15 per cento dei titoli con diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

10. 13.

Il Relatore.

All'articolo 10, comma 8, sostituire le parole trenta giorni con le seguenti quindici giorni.

10. 20.

Visco.

All'articolo 10, comma 8, sostituire le parole non inferiore a con le seguenti non superiore alla metà di.

10. 21.

Visco.

All'articolo 10, comma 8, dopo le parole un quantitativo di titoli non inferiore a quello acquistato aggiungere le seguenti ma comunque non superiore al 15 per cento.

10. 4.

Il Relatore.

All'articolo 10, comma 8, dopo le parole prezzi di acquisto aggiungere le seguenti dell'ultimo anno.

10. 22.

Visco.

All'articolo 10, comma 8, aggiungere, in fine, i periodi Ai fini dell'applicazione del comma 7 e del presente comma il prezzo d'acquisto, tenendo conto delle eventuali operazioni sul capitale, non può

essere inferiore al maggiore tra la media ponderata dei prezzi di acquisto e la media relativa ai 6 mesi con i maggiori prezzi di compenso degli ultimi 24 mesi; il periodo di 6 mesi è ragguagliato al periodo di quotazione del titolo al periodo di quotazione del titolo inferiore a 24 mesi con arrotondamento dell'unità inferiore. Quando l'acquisizione della posizione di controllo avviene attraverso l'acquisizione del controllo, anche fuori dei mercati regolamentati, di una società che possiede i titoli della società controllata e in tutti i casi in cui non sia possibile procedere al calcolo del prezzo medio ponderato da comparare a quello relativo ai prezzi di compenso esso è determinato secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Consob.

10. 14.

Il Relatore.

All'articolo 10, comma 9, sostituire le parole il controllo con le seguenti il possesso in misura superiore al 90 per cento dei titoli con diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria; e dopo le parole 10 per cento aggiungere le seguenti e al 5 per cento per i titoli annessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

10. 15.

Il Relatore.

All'articolo 10, comma 9, sostituire le parole 10 per cento con le seguenti 5 per cento.

10. 23.

Visco.

All'articolo 10, comma 9, dopo le parole dalla Consob aggiungere le seguenti tenuto conto della diffusione tra il pubblico.

10. 16.

All'articolo 10, sostituire il comma 12 con il seguente:

12. L'acquisizione di titoli di una società controllata, quotata nei mercati regolamentati, effettuata tra società direttamente legate da rapporto di controllo ovvero direttamente controllate da una stessa ed unica società, ai sensi del comma 1, n. 1, dell'articolo 2359 del codice civile, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8.

10. 2.

Il Relatore.

All'articolo 10 aggiungere in fine i seguenti commi:

12-bis. La CONSOB, su domanda dell'interessato, può concedere la deroga all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisizione a chiunque si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) abbia acquisito la partecipazione a titolo gratuito;
- b) l'acquisizione di titoli con diritti di voto non ecceda il 3 per cento della soglia oltre la quale vi è l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisizione e vi sia l'impegno a riprendere i titoli eccedenti entro il termine di 18 mesi.

12-ter. La CONSOB rende pubblica l'eventuale concessione della deroga, i motivi per i quali è stata richiesta e gli eventuali impegni assunti dal richiedente.

10. 17.

Il Relatore.

All'articolo 10 aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. Una deroga totale o parziale dall'obbligo di cui al comma 1 può essere concessa con decreto motivato dei Ministri del tesoro e dell'industria, commercio Il Relatore. le artigianato quando risponde all'inte-

resse del mercato del risparmio azionario o risulti necessaria per rendere possibile un'operazione rispondente ad un preminente interesse di razionalizzazione delle strutture imprenditoriali.

10. 18.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 1, al capoverso, sostituire le parole da il detto limite fino a trenta giorni da quello con le seguenti il rispettivo limite percentuale relativamente alle società quotate ed entro quindici giorni relativamente alle società non quotate. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate negli stessi termini a partire dal giorno. 11. 1.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 1, al capoverso, sostituire le parole trenta giorni da quello con le seguenti 18 ore dal giorno.

11. 2.

Visco.

All'articolo 12, commi 1 e 2, sostituire le parole in borsa con le seguenti nei mercati regolamentati; e sostituire le parole alla chiamata di chiusura, con le seguenti secondo modalità fissate dalla Consob.

12. 1.

Il Relatore.

All'articolo 12, commi 1 e 2, sostituire le parole in borsa con le seguenti in un mercato regolamentato.

12. 2.

Visco.

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole deliberazione riguardante aggiungere le seguenti la scissione o.

13. 1.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani. All'articolo 16, sopprimere il comma 6. 16. 1.

Il Relatore.

All'articolo 16, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Se alle operazioni di cui all'articolo 10 partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano le offerte pubbliche di acquisizione con norme di effetto equivalente a quelle del presente titolo o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imporese o enti italiani il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la CONSOB, può vietare l'operazione.

16. 2.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 18.

18. 3.

Il Relatore.

All'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'offerta, salvo quanto previsto nell'articolo 10, deve riguardare un quantitativo di titoli idonea a consentire l'acquisizione di una partecipazione minima del 10 per cento del capitale sociale o del prestito obbligazionario della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

18. 1.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

All'articolo 18, comma 1, dopo le parole negoziate al mercato ristretto aggiungere le seguenti o comunque sono abitualmente e largamente negoziati.

18. 2.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

All'articolo 20, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

20. 1.

Il Relatore.

All'articolo 27, sopprimere il comma 1. 27. 1.

Visco.

Agli articoli 31, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e 35, comma 1, sostituire le parole sono puniti con la multa con le seguenti sono assoggettate a sanzione amministrativa.

31. 1.

Bellocchio, Di Pietro, Umidi Sala, Romani.

ANTONIO BELLOCCHIO. Accolgo l'invito del relatore e ritiro gli emendamenti riferiti ai primi 36 articoli.

VINCENZO VISCO. Ritiro anch'io tutti gli emendamenti riferiti ai primi 36 articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, l'ultimo della proposta di legge:

ART. 37.

1. Quando la delibera di aumento del capitale prevede che i titoli di nuova emissione di una società siano sottoscritti, ai fini del diritto di opzione, da banche o da enti o da società finanziarie soggette al controllo della CONSOB con l'obbligo di offrirli agli azionisti della società attraverso operazioni di qualsiasi tipo, le banche, gli enti e le società finanziarie non possono esercitare il diritto di voto durante la detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche alle detenzioni in essere di azioni da offrire come sopra agli azionisti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

ART. 37.

1. Per le operazioni successive all'entrata in vigore della presente legge il diritto di voto relativo alle azioni di nuova emissione sottoscritte ai sensi del comma 7 dell'articolo 244 del codice civile, può essere esercitato solo dopo l'esercizio del diritto di opzione o, in mancanza, dopo il collocamento in borsa.

37. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

ART. 37.

1. L'emissione di buoni di acquisto o di sottoscrizione titoli con diritto di voto nell'assemblea ordinaria per un ammontare tale per cui i relativi diritti, una volta esercitati, consentano complessivamente l'assunzione di una partecipazione almeno pari alla metà delle partecipazioni previste nei commi 2 e 3 dell'articolo 11 è consentita a condizione che il regime di circolazione dei suddetti buoni di acquisto o di sottoscrizione titoli e obbligazioni convertibili sia nominativo. Ai titoli nominativi emessi ai sensi del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 5-bis, sull'articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successiove modificazioni ed integrazioni.

37. 2.

All'articolo 37, comma 2, sostituire le parole si applica anche con le seguenti non si applica.

37. 3.

Bellocchio, D'Amato Carlo.

È stato altresì presentato il seguente emendamento al titolo:

Sostituire il titolo con il seguente:

Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, acquisto e scambio di titoli.

Tit. 1.

Il Relatore.

MARIO USELLINI, Relatore. Il relatore ha presentato l'emendamento 37.1 ed invita il collega Visco presentatore dell'emendamento 37.2 a valutare la possibilità di considerare assorbito il suo emendamento in quello del relatore. In alternativa, poiché l'emendamento tende a sostituire la disposizione contenuta nell'articolo 37 e ad evitare che la norma esplicativa relativa all'esercizio del diritto di voto in presenza di emissioni attraverso consorzi possa avere effetti su operazioni già in essere, proporrei al collega Bellocchio, al quale si deve la formulazione dell'articolo 37, di modificare il testo di tale articolo nel senso di inserire al secondo comma la parola « non ». Poiché sulla questione i gruppi presenti esprimono una valutazione diversa, vorrei sapere se i colleghi - mi rivolgo in particolare all'onorevole Pellicanò, il quale aveva evidenziato in sede di Comitato ristretto una preferenza per la formulazione proposta dal relatore – siano disponibili ad accogliere la mia proposta; in caso contrario, manterrei ferma la formulazione originaria.

GEROLAMO PELLICANÒ. Ringrazio il relatore per aver deciso di presentare questo emendamento, il quale a mio avviso fa giustizia di un'evidente anomalia, che non solo io, ma anche gli altri colleghi del gruppo repubblicano della Ca-

mera avevano immediatamente constatato: con un intervento del legislatore modificativo di disposizioni di legge già in vigore venivano approvate norme che incidevano sul mercato, sù operazioni già avviate per le quali era stata ottenuta l'autorizzazione delle competenti autorità, non solo quelle nazionali – la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Autorità antitrust –, ma anche quella comunitaria.

Ci sembrava questa un'evidente anomalia. Naturalmente esprimevamo sul provvedimento un giudizio sostanzialmente positivo derivante dalla considerazione secondo cui una legge sull'OPA è necessaria per rendere il nostro ordinamento relativo ai mercati finanziari veramente completo, anche se ulteriori provvedimenti dovranno essere adottati; comunque, il riordino del mercato finanziario, che ha avuto uno sviluppo considerevole in questa legislatura, doveva trovare un minimo di completezza.

Altri provvedimenti di legge dovranno seguire: da quelli sui fondi chiusi, mobiliari ed immobiliari, a quelli, molto importanti, sui fondi pensione. Tuttavia, prescindendo da questi aspetti, riteniamo che un normativa sull'OPA sia necessaria e attesa; essa soddisfa un'elementare esigenza di giustizia, contribuendo ad equiparare la nostra normativa a quella dei principali paesi europei e degli altri con cui dobbiamo confrontarci.

Naturalmente, la disciplina – voglio dirlo subito ai colleghi – non è perfetta perché per certi versi risulta, in modo non giustificato, più restrittiva di quella comunitaria. Alcune materie trovano in questo provvedimento una regolamentazione assai più penetrante; basti pensare all'obbligo dell'OPA preventiva, agli obblighi in materia di OPA incrementativa. Vi è un'estensione della nozione di controllo, più ampia rispetto a quella di cui all'articolo 2359 del codice civile; non è prevista, inoltre, la possibilità, a certe condizioni per la società oggetto di OPA di approntare le difese.

Abbiamo considerato tutto questo e tuttavia abbiamo messo sull'altro piatto della bilancia l'opportunità di dotare il nostro mercato dello strumento offerto dalla proposta di legge in esame.

Esprimiamo quindi una valutazione sostanzialmente positiva, nonostante le considerazioni negative che non ci nascondiamo. Si tratta di un giudizio ponderato e d'altra parte, a mio avviso, in questa materia non mancheranno occasioni di ulteriori miglioramenti e affinamenti, anche nella prossima legislatura, laddove si ritenessero necessari. Per ora, vista la ristrettezza dei tempi, siamo purtroppo nella condizione deprecabile di dover, sotto l'urgenza, prendere o lasciare: non vi sarebbe il tempo per un'ulteriore lettura e non vi è neppure l'opportunità di compiere i necessari approfondimenti. Forse una presa di considerazione più solerte da parte di questo Parlamento avrebbe consentito non soltanto di scongiurare il pericolo di una mancata approvazione definitiva da parte del Senato, ma addirittura di compiere ulteriori approfondimenti volti a migliorare il testo.

Si consideri che vi è un'obiettiva competitività tra i mercati finanziari, non soltanto sotto l'aspetto economico, ma anche sotto quello giuridico: gli operatori potranno operare in quelli disciplinati da normative più adeguate, ritenute migliori rispetto alle altre.

Ho ringraziato il relatore, onorevole Usellini, perché, forse con qualche ritardo, si è dichiarato disposto a modificare l'articolo 37 della proposta di legge in un senso certamente più conforme ai principi generali del diritto.

Dobbiamo essere consapevoli del fatto che quando parliamo dell'articolo 37 affrontiamo una materia estranea alla disciplina dell'OPA, la quale potrebbe trovare una considerazione più organica; essa, in sostanza, si riferisce all'articolo 2441 del codice civile, quello relativo al diritto di opzione, che non è il caso di modificare in un provvedimento come questo. Mi sono sempre dichiarato contrario a modificare con leggi di settore articoli del codice civile; il fatto di interferire su quella materia dimostra che trattiamo questo aspetto in modo incidentale, con tutti i pericoli che ne derivano. Sarebbe stato

meglio non intervenire sull'esercizio del diritto di opzione, affrontando semmai l'argomento nella parte del codice civile che specificamente ad esso si riferisce.

L'emendamento presentato dall'onorevole Usellini presenta tuttavia un aspetto positivo: quello di eliminare la retroattività di questa disposizione. È sembrato a noi – e per la verità non soltanto a noi – un assurdo giuridico che con una disposizione di legge si rendesse illeggittima un'operazione già regolarmente avviata. Mi domando quale credibilità si potrebbe avere sul piano comunitario se si stabilisse tale precedente, per cui vengono modificate le norme nel corso di una operazione. Sarebbe davvero una regressione giuridica assai consistente, tant'è che non abbiamo mancato di sottolineare con forza che si era in presenza di una violazione di un elementare principio di diritto. Quindi, a me pare positivo il fatto che finalmente sia stata assunta la decisione di eliminare la retroattività di questa disposizione.

Devo anche aggiungere, in verità, che non è parso del tutto assurdo riconoscere, a chi ha la disponibilità di azioni, la facoltà di esercitare, nel corso di un'operazione complessa, il diritto di voto per tutelare il buon andamento dell'operazione stessa, naturalmente nei casi in cui ciò avvenga entro limiti fisiologici di tempo.

Ritengo, pertanto, che la proposta di emendamento presentata dal relatore sia la migliore dal punto di vista della formulazione tecnica, e tuttavia voglio ringraziare l'onorevole Bellocchio per aver proposto, tramite l'emendamento 37.3, la non applicazione del primo comma dell'articolo 37 per le detenzioni in essere di azioni da offrire agli azionisti.

VINCENZO VISCO. Vorrei ricordare che il problema posto dall'articolo 37 ha origine da una proposta di legge, formalizzata al Senato dai colleghi Berlanda, Andreatta e Cavazzuti, volta proprio non solo a risolvere la questione per il futuro, ma ad affrontare una situazione presentatasi a seguito di un'operazione a noi tutti

nota. Probabilmente, quella proposta di legge fu il risultato di una reazione forse eccessiva, perché ritenevo e ritengo tutt'ora, come ho dichiarato più volte, che compito del legislatore sia quello di colmare le lacune della legislazione, là dove esse si presentano, evitando però di interferire, salvo casi particolari, con operazioni avvenute in base a legislazioni precedenti.

Partendo da quest'ottica ho presentato l'emendamento 37.2, il quale propone un approccio diverso rispetto a quello degli altri colleghi, in quanto non tocca i diritti di voto ma si fa carico della trasparenza in materia di possesso delle azioni, perché attraverso l'emissione di azioni con warrant è possibile eludere con facilità la norma sui controlli. Tuttavia, poiché nel corso del dibattito svoltosi in questi giorni, ho constatato il crearsi di una generale convergenza sulle soluzioni proposte dall'onorevole Bellocchio e dai colleghi senatori, nel senso di un'esplicita esenzione dell'applicazione della norma di cui all'articolo 37 alle operazioni in corso, ritiro il mio emendamento 37.2 dichiarandomi favorevole agli emendamenti 37.1 del relatore e 37.3 a firma del collega Bellocchio ed altri. Infatti, stabilendo che la norma di cui al comma 1 dell'articolo 37 non si applica anche alle detenzioni in essere di azioni da offrire agli azionisti (emendamento 37.3), raggiungiamo l'obiettivo che ci eravamo prefissi e che è lo stesso delineato dall'emendamento del relatore, nonostante segua un altro percorso giuridico.

FRANCO PIRO. A nome del gruppo misto, voglio dire che l'invito al ritiro degli emendamenti che ci è stato rivolto dall'onorevole relatore deve partire dal presupposto che egli mantenga fede ai contenuti tipici della discussione in corso presso la Commissione finanze. Invece, ho constatato uno scarto – per così dire – per il quale l'onorevole relatore, forse per ragioni addebitabili alla sua origine milanese, non fa più parte della « banda Bassotti », a cui un tempo si riferiva il collega Pellicanò; a quest'ultimo vanno la

mia stima e la mia considerazione, perché, essendo stato il sottoscritto - che allora non apparteneva al gruppo misto offeso assieme all'onorevole Bellocchio, all'onorevole Visco e allo stesso onorevole Usellini, mi è sorta una domanda attorno all'articolo 37: che cosa è successo per convincere Usellini e Pellicanò, che un tempo si offendevano l'uno con l'altro, a dire che l'importante è andare d'accordo? Infatti, è di questo che si tratta, cioè emanare una legge che, come giustamente ha sottolineato tante volte il collega Pellicanò, non abbia effetti retroattivi. Queste norme incontrerebbero un divieto costituzionale alla loro operatività.

Mi domando come mai la rigidità dell'onorevole Usellini sia improvvisamente divenuta arrendevolezza. Infatti, siamo al punto che l'onorevole Usellini, che come me appartiene alla categoria dei nomadi, perché risponde solo alla sua libertà di coscienza, dopo essere stato il principale inquisito della « banda Bassotti » diviene invece un alleato dell'onorevole Pellicanò.

Mi sono trovato più volte in via Pantano n. 9 (il fatto che si tratti di via Pantano non pone dubbi sull'attendibilità dell'Assolombarda, che comunque è un'associazione di industriali); spesso, negli ultimi due anni, come i colleghi sanno, mi sono recato alla Borsa valori di Milano; anzi, ho avuto l'onore e il privilegio di avere, dagli ex agenti di cambio, la parola nel corso della contrattazione, e questo non era capitato neanche a Goria, forse perché lui è ragioniere e io no; capitò invece al Presidente del Consiglio, onorevole Bettino Craxi, di parlare alla Borsa valori di Milano.

Ebbene, onorevole Usellini, è a lei che mi rivolgo, perché, per quel che mi riguarda, vorrei che questa legislatura fosse conclusa in modo glorioso. Abbiamo lavorato molto in questi anni, e non solo fino al 16 ottobre 1991, quando è terminato il ciclo della Commissione finanze che, grazie a tutti i colleghi, mi ha visto, in qualche misura, protagonista, anche come relatore o proponente di alcune importanti normative: questa è la legislatura in cui ha visto la luce la legge sulla traspa-

renza bancaria, il cui iter iniziò nella legislatura precedente (abbiamo impiegato cinque anni, ma alla fine abbiamo superato le resistenze dei banchieri); questa è la legislatura in cui è giunta a compimento una proposta di legge che mi ero permesso di presentare alla Camera dei deputati nel 1986, cioè la normativa contro l'insider trading, della quale fu relatore l'onorevole Rosini: e perché dimenticare, onorevoli colleghi, che questa è la legislatura nella quale grandi passi avanti sono stati fatti sul terreno della trasparenza, per esempio sulla base della legge 2 gennaio 1991 istitutiva delle società di intermediazione mobiliare, che gli agenti di cambio e le banche volevano a loro uso e consumo? Le commissionarie ammesse agli antirecinti, compresa la Lombardfin di Paolo Maria Leati, cioè l'amico di Paolo Cirino Pomicino, volevano a quell'epoca addirittura una legge favorevole non solo ad esse ma a tutte le commissionarie, cioè a coloro che, come il collega Usellini ha tante volte detto, hanno sempre confuso la borsa con una bisca. Addirittura Publio Fiori, avvocato dello Stato, in questa Commissione parlò di riciclaggio di denaro sporco in borsa. Mi guardai bene dal dargli ragione, ma non so se avesse tutti i torti.

L'applicazione della legge n. 187 del 5 luglio 1991, essa pure approvata dal Parlamento, contro il riciclaggio di denaro sporco, ha a che fare con l'offerta pubblica d'acquisto. Perché? Onorevoli colleghi, voi sapete che abbiamo introdotto almeno 18 presunzioni assolute di controllo diverse. Fu la rigidità dell'onorevole Usellini a determinare un meccanismo di applicazione del secondo comma dell'articolo 27 della legge anti-trust che aveva delle tendenze bolsceviche, è inutile negarlo, perché presumere il controllo sempre e comunque può avere conseguenze negative in un mercato internazionale caratterizzato da una legislazione tutt'affatto diversa.

Vorrei essere molto chiaro a questo proposito per esprimere il mio modesto pensiero. A me risulta che questa Commissione, quando si recò a New York,

mentre era in corso un take over non ostile della Comit nei confronti della Irving Bank, si trovò di fronte al numero due della Federal Reserve americana - i colleghi lo ricordano - il quale ci spiegò che la Comit era una corporation, che era dell'IRI e che l'IRI era industria. Quindi, il Wall Street Journal presentò all'opinione pubblica americana l'idea che gli italiani scalavano una banca tramite le industrie. Questo in America non è ammesso. Noi spiegavamo che non era così e che la Comit era composta di gente per bene che stava sul mercato internazionale; ma gli americani, con una campagna di stampa che non esito a definire francamente eccessiva, ci hanno battuto. Poi, un nostro collega del quale taccio il nome, perché si occupa di acque minerali ma è anche presidente di una squadra di calcio (e io sono di un'altra squadra), un giorno mi disse a Torino - lo ricordo, Usellini, eravamo a Marentino - che in fondo questa legge sulle OPA era importante. Poiché è senatore della Repubblica, ripeto che ne taccio il nome, io gli dissi che la legge sulle OPA la volevamo proprio fare. In qualche misura era Pellicanò che non voleva la legge sulle OPA, perché in fondo voleva un'OPA per modo di dire. Allora, l'OPA per modo di dire è quella che ha portato, per esempio, ad una differenza di valore, fra 55 mila lire e 85 mila lire, quando la Fondiaria del signor Scarpa – vi ricordate? – fece finta di fare un'OPA. In Italia l'OPA è fatta in questo modo, mentre questo all'estero, nei paesi civili, non si può fare. La ragione della legge sull'OPA era dunque questa.

Però, onorevoli colleghi, in data 31 maggio 1991, il governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, ci disse parole molto belle e molto chiare nelle sue considerazioni finali. Innanzitutto elogiò le Commissioni finanze della Camera e del Senato per l'intensa opera riformistica compiuta in questi anni. Però ci disse anche: attenzione, perché è una legislazione pirotecnica. Anzi, addirittura, il ministro Guido Carli, che appoggiò questa tesi del governatore, più tardi para-

gonò la legislazione in questa Commissione ad una sorta di eruzione vulcanica, e allora non c'era l'Etna in eruzione. Il ministro Carli ha perfettamente ragione. Oggi, se noi volessimo far applicare una di queste leggi ad un magistrato, ci troveremmo di fronte ad un giudice che non sa quale legge applicare, perché sono scritte cose diverse in leggi diverse e a volte qualcosa di diverso nella stessa legge.

Ricordo un ritorno da Maastricht (e credo di non rivelare un segreto, perché mi trovavo insieme all'onorevole Ada Becchi, in una giornata difficile della legge finanziaria) in cui il ministro Carli ci disse: guardate le conseguenze delle vostre leggi sulle SIM. Ce lo disse con il tono di chi, essendo un maestro di questa materia, ci richiamava al fatto che la legge sulle SIM sostanzialmente neutralizzava alcuni degli effetti che, per esempio, la decisione relativa al tasso di sconto aveva nell'impatto con il sistema economico complessivo.

Onorevoli colleghi, in Germania abbiamo la banca universale di tipo tedesco. Voi ricorderete la vicenda della Banca d'America e d'Italia: tutti erano contro la FIAT e non volevano che quest'ultima comprasse la Banca d'America e d'Italia e alla fine erano quasi tutti felici che l'avesse comprata la Deutsche Bank. di cui la FIAT è azionista. Beh, a me questa ipocrisia non è mai piaciuta. Io non voglio una legge che penalizza i grandi, ma una legge che faccia crescere i piccoli, anche perché i nostri grandi sono piccoli in Europa. Facciamo l'esempio dell'acqua minerale, tanto per parlarci chiaro. Questo esempio è chiaro, così come lo è quello delle gomme Pirelli. Se l'onorevole Usellini continua a fare normative penalizzanti, lo accuserò di favorire lo straniero, poiché mi pare e mi giunge notizia in questo momento che c'è la possibilità che il Governo si dichiari in qualche misura aperto alla soluzione che in questa Commissione era stata concordata (credo con grande tristezza del collega Pellicanò, il quale metterà nella « banda bassotti » anche un ministro l

come il senatore Guido Carli, che è per molti di noi un buon maestro, anche se a volte abbiamo avuto opinioni diverse dalle sue).

Se, dunque, si fa un'OPA vera e in qualche misura si trova una soluzione, non ho alcuna difficoltà a dire che tutti i salmi finiscono in gloria e che, dopo tutte queste leggi, alla fine la Commissione finanze, nonostante le picconate che abbiamo ricevuto, potrà dire di aver fatto il suo dovere. Per queste ragioni mi riservo di parlare sugli emendamenti, nel caso in cui non vi sia una soluzione costruita con l'appoggio delle forze che hanno voluto la trasparenza del mercato finanziario italiano.

GUIDO CARLI, *Ministro del tesoro*. Il Governo intende esprimersi in base all'ordine di presentazione degli emendamenti.

L'emendamento proposto dal relatore sembra essere quello che soddisfa ogni esigenza di razionalità; conseguentemente, il Governo dichiara una marcata preferenza per questo emendamento. Qualora esso non incontrasse l'approvazione della Commissione, riconosce che l'emendamento proposto dagli onorevoli Bellocchio e Carlo D'Amato soddisfa una fondamentale esigenza, cioè quella della non retroattività, che costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento, come è stato riconosciuto autorevolmente dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non ho né il dovere né il diritto di far approvare le leggi né, al contrario, quello di non farle approvare. Però, devo farmi carico di una mediazione che tenga conto delle condizioni complessive in cui ci troviamo.

Il mio giudizio è che se si trova un accordo sull'emendamento Bellocchio si può concludere positivamente nei tempi dovuti, cioè entro venti minuti, l'esame della proposta di legge. In questo senso mi faccio carico, assumendomene la responsabilità di una proposta sulla quale vorrei si pronunziassero i vari gruppi perché se si può registrare l'unanimità o

comunque una larghissima maggioranza sull'emendamento proposto dall'onorevole Bellocchio, lo porrei in votazione per concludere, credo in modo sufficientemente positivo, secondo la stessa opinione del ministro Carli, la nostra difficile e lunga fatica.

Pregherei quindi i vari capigruppo di esprimersi al riguardo e successivamente ascolteremo il relatore.

D'AMATO. CARLO L'emendamento 37.3 reca anche la mia firma oltre a quella del collega Bellocchio. Il nostro gruppo condivide la sostanza ed il merito dell'emendamento, anche alla luce delle considerazioni espresse dal ministro del tesoro; avremmo avuto ovviamente qualche difficoltà, come gruppo facente parte della maggioranza, a trovarci in contraddizione con le posizioni del Governo. Dal momento che il ministro ha espresso pieno apprezzamento ed ha detto di condividere l'emendamento presentato, invitiamo i colleghi ad approvarlo.

VINCENZO VISCO. Signor presidente, non ho molto da aggiungere a quanto ho detto prima. Mi sembra che quella in discussione non sia questione sulla quale la Commissione debba dividersi. Ho mantenuto fino alla fine il mio emendamento che mi sembrava assicurare un approccio più ragionevole al problema; dal momento che viene comunque raggiunto l'obiettivo che alcuni colleghi si proponevano - e in questa Commissione vorrei ricordare che fino a poco fa ero il solo a pormi l'obiettivo di evitare di interferire con operazioni in corso e con le quotazioni dei titoli in borsa - non vedo motivi - ripeto - perché la Commissione debba dividersi.

PRESIDENTE. Per correttezza nei confronti dell'onorevole ministro del tesoro, vorrei ribadire, perché non so se tutti i colleghi abbiano seguito il dibattito, che il ministro ha espresso una preferenza per l'emendamento presentato dal relatore ed ha precisato di non avere opposizioni da fare sull'emendamento Bellocchio

che consacra un principio che, secondo il ministro stesso, è uno dei pilastri dello Stato di diritto. In questo quadro, io mi sono fatto carico di una mediazione e di una proposta conclusiva per concludere positivamente l'esame del provvedimento, invitando l'onorevole relatore a ritirare il suo emendamento e la Commissione ad approvare il testo proposto dall'onorevole Bellocchio.

FRANCO PIRO. Signor presidente, desidero innanzitutto complimentarmi con lei per il modo in cui presiede i lavori della Commissione e per la sua correttezza.

In secondo luogo, come deputato del gruppo misto che sta per aderire al gruppo socialista democratico, debbo dire che la prospettiva è luminosa ma spesso le vie sono tortuose e l'onorevole Piro, che è stato presidente di questa Commissione, è felice che l'onorevole Bellocchio e l'onorevole Carlo D'Amato abbiano trovato confluenza su una posizione più volte espressa dall'onorevole Visco. Dopo di che, la mia collocazione politica è chiara: ci sono riuscito tante volte, collega Usellini, a farti votare con il cuore e la ragione a favore della trasparenza e sono persuaso che il collega Pellicanò saprà essere battuto. Per queste ragioni annuncio il mio voto favorevole e di grande soddisfazione e mi complimento con il presidente D'Acquisto perché riusciremo ad approvare la legge sulle OPA, sempre che ciò sia compatibile con il lavoro delle Commissioni del Senato.

MARIO USELLINI, Relatore. Signor presidente, desidero innanzitutto ringraziarla per aver avanzato una proposta che potrebbe consentire la conclusione positiva dell'iter di questo provvedimento. Credo che questa sia la preoccupazione che ci accomuna; ritengo anche che, rispetto alla questione in discussione, prevalgano in questo momento ragioni che non hanno nulla a che fare con la sostanza del problema in quanto il merito dei due emendamenti è affrontato e risolto univocamente.

Manifesto ovviamente la preferenza per il testo da me formulato, che mi sembrava il più immediato e comprensibile anche rispetto all'obiettivo che si intende perseguire; ritengo che l'emendamento dei colleghi Bellocchio e D'Amato abbia, nella portata della norma, esattamente la stessa efficacia dell'emendamento da me proposto. Accolgo quindi l'invito del presidente e ritengo assorbito politicamente il mio emendamento in quello dei colleghi Bellocchio e D'Amato, giacché – ripeto – non vedo una questione sulla quale si possa distinguere nel merito il voto su questa materia.

GIULIO CARADONNA. Signor presidente, il gruppo del MSI-destra nazionale si è sempre battuto in Commissione ed in Assemblea per eliminare la retroattività della proposta di legge in esame, di cui abbiamo riconosciuto l'importanza nel campo della disciplina del diritto societario. Non potevamo accettare, ripeto, la retroattività delle norme ed in questo senso abbiamo condizionato il nostro assenso alla sede legislativa.

Per questa ragione siamo favorevoli sia all'emendamento Usellini sia all'altro presentato dagli onorevoli Bellocchio e D'Amato. Se l'approvazione di quest'ultimo può contare su un più vasto schieramento di forze, affermando nel contempo il principio da noi sostenuto, anche noi siamo d'accordo ed esprimeremo perciò voto favorevole sull'emendamento Bellocchio e D'Amato che assorbe quello del relatore.

GEROLAMO PELLICANÒ. Signor presidente, apprezzo e stimo molto l'onorevole Piro per le grandi battaglie che conduce, ma non mi ritengo assolutamente battuto su questo emendamento.

FRANCO PIRO. Assorbito!

PRESIDENTE. Se Usellini è assorbito, tu sei un assorbente e questo è grave!

GEROLAMO PELLICANÒ. Non ho presentato emendamenti ed in questo senso non posso essere assorbito da alcuno. Ho fatto, come ho già detto, una battaglia di principio, ritenendo che non vi possano essere leggi che valgano per il passato.

La irretroattività della legge è un principio generale che deve essere osservato. Se creiamo precedenti pericolosi inseriamo fattori di turbativa in un mercato delicato con elementi di tecnica legislativa che non solo solo formali ma di sostanza.

Rispetto a tale questione, credo che i due emendamenti siano uguali in termini di efficacia; non vi è alcuna differenza dal punto di vista della sostanza. In questo senso mi sembra che la questione qui sollevata per stabilire quale emendamento si debba approvare sia per certi versi un poco infantile. Vi è invece una questione importante sulla quale desidero pronunciarmi.

Fatto salvo il principio fondamentale e irretroattività della sostanziale della legge, sono convinto che il testo presentato dal relatore sia migliore dal punto di vista tecnico. Mi dicono che il gruppo del PDS revocherebbe l'assenso alla sede legislativa se il suo testo non fosse approvato o altre cose del genere. Si tratta di atteggiamenti ai quali francamente non posso credere. Comunque, se la Commissione è di diverso avviso, aderendo alla proposta del presidente e perché l'onorevole D'Amato capogruppo socialista vuole che il suo emendamento sia approvato e lo stesso l'onorevole Bellocchio, io ribadisco che ciò che mi interessa è salvaguardare il principio fondamentale della non retroattività della legge.

Vogliamo approvare un testo che, anche per giudizio del ministro del tesoro, che ho bene inteso, è inferiore sul piano della tecnica legislativa? Su questo mi rimetto alla Commissione, che tra l'altro cortesemente mi ospita, giacché sono qui in sostituzione di un collega. Mi premeva la battaglia di principio per la irretroattività della legge; questa ha avuto successo e quindi ringrazio i colleghi che hanno colto il significato della nostra posizione. In questo senso ringrazio anche l'onorevole Bellocchio.

La mia preferenza sarebbe marcatamente a favore del testo presentato dal relatore ma se, per ragioni che io non comprendo o per una precedenza nella presentazione dei testi, si ritiene di approvare l'altro emendamento, anche per non rompere, come mi è sembrato di capire ascoltando il presidente, l'eventuale unanimità dei consensi, mi rimetto alla valutazione della Commissione, fatta salva la battaglia di principio per la non retroattività della legge.

ANTONIO BELLOCCHIO. Desidero ricordare al collega Pellicanò che nella sua onestà intellettuale non può dire che io abbia minacciato il ritiro dell'assenso alla sede legislativa. Sin da ieri, quando ha parlato con il sottoscritto in presenza del collega Visco, gli ho confermato la mia disponibilità a revocare la retroattività della norma, quindi, perché resti a verbale, ribadisco che non vi è alcuna minaccia di ritiro di assenso alla sede legislativa e non essendo io un pentito, perché confermo che c'è sempre stata la disponibilità di procedere nell'esame in sede legislativa, chiedo che venga votato l'emendamento da me presentato insieme al collega D'Amato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio e D'Amato Carlo 37.3 accettato dal relatore e dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tit. 1 del relatore.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCO PIRO. Signor presidente, onorevoli colleghi, si compie con questo voto finale un lavoro che abbiamo svolto nel corso di due anni. Vorrei personalmente ringraziare l'onorevole Mario Usellini per la fatica che ha profuso a favore

di questo provvedimento; vorrei ringraziarlo poiché egli molte volte va dove soffia il vento ed oggi ha sentito soffiare il vento nella stessa direzione che per tante volte l'aveva accompagnato.

Abbiamo subito diverse « picconate » sul piano personale e sul piano umano, in questa Commissione. Le abbiamo subite solo perché non abbiamo preso soldi da nessuno: abbiamo puntato innanzitutto a tutelare i risparmiatori; abbiamo pensato, onorevole ministro Carli, in primo luogo a tutelare gli interessi nazionali e gli interessi di un'Italia che ha 8 milioni di risparmiatori e 5 milioni di imprenditori e dunque deve riuscire a sviluppare la democrazia dell'azionariato popolare convincendo i grandi gruppi di interesse che quanto disposto dall'articolo 47 della Costituzione è largamente superato. Non si tratta solamente di favorire il possesso dei titoli (come detta quell'articolo) dei grandi gruppi azionari, ma si tratta di portare le cooperative, le piccole imprese, le imprese commerciali ed artigianali, che subiscono i costi di un denaro troppo esoso, verso il risparmio degli italiani, verso la previdenza integrativa, verso quelle forme che possono consentire l'apparire di investitori istituzionali.

Onorevole presidente D'Acquisto, lei ha ricevuto una buona eredità da questa Commissione ed ancora oggi può avere una grande soddisfazione, anche come presidente della Commissione bilancio e non solo della Commissione finanze, la soddisfazione di chi vuole concludere il suo mandato di parlamentare pregando i colleghi che in questa Commissione ricominceranno a lavorare nella prossima legislatura di predisporre un testo unico delle leggi di riforma del mercato mobiliare. È l'invito che ci ha rivolto Carlo Azeglio Ciampi, è l'invito che ci ha rivolto Guido Carli. L'Italia ha bisogno di Commissioni come questa e penso che alla fine della strada, come canterebbe Pierangelo Bertoli, possiamo dire che i nostri giorni li abbiamo vissuti. L'abbiamo fatto anche sorridendo, l'abbiamo fatto con serietà, perché quando si è riformisti alla fine si vince, se si è uniti.

Mi dispiace che il collega Pellicanò abbia confuso le mie critiche al suo comportamento eccessivo sulla banda Bassotti con il fatto che il gruppo repubblicano è uno dei gruppi che ha dato più contributi intelligenti alla riforma dei mercati finanziari. Parlo dei partiti di Ugo La Malfa e di Riccardo Lombardi. Altro non ho da dire, perché ricordo bene chi bloccò Sindona e ricordo anche chi lo favori. E sempre in nome di Ugo La Malfa e Riccardo Lombardi voglio dire che oggi è un buon giorno per l'Italia. Lo auspicava Pesenti, lo auspicava Scoccimarro e prima o poi cambierà.

CARLO D'AMATO. Esprimo, a nome del gruppo socialista, viva soddisfazione per l'approvazione di un testo che abbiamo fortemente voluto e che ha visto infine recuperati dissensi strumentali e opportunistici. Siamo convinti che la trasparenza del mercato tutelerà i risparmiatori e gli azionisti minori favorendo il rilancio di un mercato finanziario che ora è finalmente in grado di acquistare spazi e credibilità.

ANTONIO BELLOCCHIO. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista-PDS ed esprimo contestualmente l'augurio che prima del termine della X legislatura si possa arrivare all'approvazione definitiva di una legge che è fondamentale per la trasparenza del mercato e per la tutela degli azionisti minori e dei risparmiatori.

Si tratta di una legge che finora è stata avversata nei modi più impensati e sofisticati da grandi lobbies finanziarie. Con la sua approvazione il Parlamento darà innanzitutto una risposta di autonomia ed introdurrà nel mercato un istituto che, nelle forme dell'autoregolamentazione o in quelle dell'eteroregolamentazione, è presente in tutti gli altri paesi avanzati.

Se avessimo avuto a disposizione un maggior lasso di tempo avremmo potuto approvare alcune norme migliorative, ad esempio riguardo al rapporto tra OPA

preventiva ed OPA successiva ed alla disciplina del flottante. L'incertezza finale sul tempo a disposizione non ce lo consente e ci impone, invece, di attestarci su quanto approvato in sede referente. Poiché i risparmiatori e gli azionisti minori guarderanno a noi e ai nostri lavori, ad essi abbiamo inteso dare una risposta la più efficace e rapida possibile.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Berlanda ed altri: « Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e di obbligazioni » con il seguente nuovo titolo: « Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, acquisto e scambio di titoli » (Approvata dal Senato) (2889):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Hanno votato sì 3	5
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Artioli, Auleta, Bellocchio, Bortolani, Calvanese, Campagnoli, Caradonna, D'Acquisto, D'Amato Carlo, Degennaro, Farace, Felissari, Ferrari Marte, Ferrari Wilmo, Fiori, Grillo Luigi, Layorato, Mon-

tanari Fornari, Pascolat, Patria, Pellicanò, Pellizzari, Piro, Polidori, Prandini, Pumilia, Ravasio, Romani, Russo Giuseppe, Saretta, Serra Gianna, Tognoli, Umidi Sala, Usellini, Visco.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 gennaio 1992 il dottor Giorgio Benvenuto è stato nominato segretario generale del Ministero delle finanze.

Su questa comunicazione la Commissione potrà esprimere le sue valutazioni nella seduta già prevista per giovedi 6 febbraio, nella quale sarà inoltre posto all'ordine del giorno il parere sulle nomine relative alla CONSOB.

Vorrei ricollegarmi a quanto detto dall'onorevole Piro nella sua dichiarazione di voto per ringraziare la Commissione per la collaborazione che mi ha dato in questi pochi mesi nei quali ho avuto l'onore di presiederla. Ricordo che essa ha compiuto un lavoro molto importante e molto serio, di cui va dato atto a tutti i componenti e, in particolare, al presidente Piro che l'ha guidata per molto tempo.

Ho fatto preparare dagli uffici un elenco dei provvedimenti più importanti approvati dalla Commissione finanze nel corso di questa legislatura. Sono numerosi e, poiché il tempo a nostra disposizione è assai poco, non posso enumerarli. Si è trattato di uno sforzo veramente grande, volto a porre ordine in una serie di materie, da quella finanziaria strettamente considerata, a quella bancaria, a quella fiscale, con particolare attenzione ai mercati finanziari, che proprio questa sera trovano ulteriore, puntuale disciplina attraverso la proposta di legge che ci apprestiamo a votare.

Devo manifestare il mio grande compiacimento per il fatto che sia stato compiuto un lavoro tanto importante, che purtroppo spesso non trova il riconoscimento che meriterebbe. È facile parlare del Parlamento come di una macchina che non funziona e non produce, molto più difficile è riconoscere i meriti dove ci sono. Penso che i componenti della VI Commissione possano avere la coscienza tranquilla perché, lo ripeto, hanno svolto negli anni un lavoro importante, che produrrà i suoi effetti in futuro. Ne do atto a tutti, ringraziandoli per aver contribuito ad un clima ed a una atmosfera che hanno permesso, anche in quest'ultimo scorcio di legislatura, di pervenire ad un risultato notevole.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, credo di interpretare il pensiero unanime di tutti i colleghi – quale rappresentante dell'opposizione e decano di questa Commissione parimenti al collega Usellini, che in questo momento è assente – rivolgendo a lei il più vivo ringraziamento per il modo in cui ha diretto i nostri lavori in questi pochi mesi di attività. Le do atto del suo senso istituzionale e politico e, in modo particolare, dell'estrema correttezza usata nei confronti di tutte le forze politiche, consentendo loro di essere messe nella condizione di agire con pari dignità.

Allo stesso tempo, mi corre l'obbligo di ringraziare il collega Piro che, prima di lei, per molti anni ha diretto la Commissione finanze.

Debbo dire che il risultato di questa legislatura si illustra da sé, e credo che in tema di economia e finanza i commissari possono essere fieri del lavoro svolto, avendo approvato importanti provvedimenti in materia di borsa, di banca e di fisco.

Ritenevo doveroso esprimere questi ringraziamenti e concludo esprimendo l'augurio che i deputati della prossima legislatura abbiano un presidente come lei, onorevole D'Acquisto.

MARIO USELLINI. Desidero anch'io associarmi a quanto detto dal collega Bellocchio, in quanto tutti noi abbiamo apprezzato la sua presidenza, onorevole

D'Acquisto, e l'attività svolta da questa Commissione.

Ritengo anche che la funzione di presidente a lungo esercitata dal collega Piro abbia permesso a questa Commissione di essere legittimamente individuata come la lobby dei cittadini.

VINCENZO VISCO. Signor presidente, nell'associarmi ai ringraziamenti già espressi per il modo in cui ha diretto i lavori della nostra Commissione, credo di interpretare il pensiero di tutti i commissari presenti nel ricordare, in questa riunione della Commissione, che forse può essere l'ultima della X legislatura, il lavoro di alcuni colleghi, in particolare quello dell'onorevole Bellocchio, grande capo dell'opposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio ha dimostrato che è possibile portare avanti un'opposizione seria e costruttiva senza mai abbandonare le proprie posizioni.

La seduta termina alle 15,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 26 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO